



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 25 del 28/05/2015

GA

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI - ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto**, del mese di **maggio**, alle ore **9,30**, nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti
BARILE CARMINE	No
TRANI GIANLUCA	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si
SPIGNESE LUCA	Si
OTTORINO MATTERA	No
DI VAIA LUIGI	Si
FERRANDINO CHRISTIAN	Si
MONTAGNA LUCA	Si
SCOTTI GENNARO	No
BALESTRIERI GIORGIO	Si

Cognome e Nome	Prese
MOLLO LUIGI	No
FERRANDINO PAOLO	Si
TROFA MASSIMO	Si
MAZZELLA SALVATORE	Si
BERNARDO CARMINE	Si
FERRANDINO CIRO	Si

Totale Presenti **13** Totale Assenti **4**

Il Presidente pone in discussione l'argomento posto al punto 13 dell'ordine del giorno e passa la parola al consigliere Luigi Di Vaia che relaziona.

Su richiesta del consigliere Luca Spignese, il Presidente alle ore 11,30 sospende i lavori del consiglio per 10 minuti

...omissis...

Alle ore 11, 50 alla ripresa dei lavori risultano presenti 14 consiglieri [Gianluca Trani, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Giorgio Balestrieri, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino] assenti 4 [Carmine Barile, Ottorino Mattera, Gennaro Scotti, Luigi Mollo]

Terminata la discussione

Il Consigliere Luca Montagna propone la votazione a scrutinio segreto e il Presidente pone in votazione la proposta presentata dal consigliere

Votazione su scrutinio segreto

voti favorevoli 7 [Vincenzo Ferrandino, Luca Spignese, Luigi Di Vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa,] astenuti 3 [Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Salvatore Mazzella,] contrari 2 [Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino]

Il Presidente pone in votazione l'argomento a mezzo di scrutinio segreto

Vengono nominati gli scrutatori

votazione a scrutinio segreto

voti favorevoli 9

voti contrari 3

Pertanto

IL Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

Il Comune di Ischia, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto comunale, "rappresenta e cura gli interessi generali della Comunità e ne favorisce il progresso civile, sociale, culturale ed economico" nel rispetto dei principi costituzionali altresì operando per garantire la parità di genere e per rimuovere dunque gli ostacoli che possano impedirne una effettiva realizzazione;

La comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi e di reciproca solidarietà che non si concretano o non si possono concretare nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;

E' compito delle Istituzioni garantire alle persone i diritti civili e sociali senza discriminazioni di sorta anche nei confronti di coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia, il cui riconoscimento non modifica o altera l'istituto della famiglia in se fondata sul matrimonio;

PRESO ATTO

Che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;

Che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";

Che con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare la stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";

Che la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;

Che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04);

Che la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;

CONSIDERATO

Che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Che il Comune, in particolare, riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;

Che il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;

Che per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

Che, fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal Regolamento Anagrafico, è possibile operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

RILEVATO PERTANTO CHE

Nonostante la creazione di un nuovo status personale spetti al legislatore statale, tuttavia deve riconoscersi al Comune, nell'ambito del ruolo rivestito per il perseguimento dei

compiti afferenti alla comunità locale, giusto quanto stabilito dal D.L.G.S 267/2000, la possibilità di istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

L'istituzione di tali registri non viola l'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale né le finalità ad essi assegnati dall'ordinamento;

L'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

RITENUTO opportuno, per i succitati motivi, di disporre la tenuta presso il Servizio Anagrafe del Comune di Ischia di un Registro Amministrativo dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli affettivi e di reciproca solidarietà, approvando il relativo Regolamento.

VISTI

Gli art. 2, 29 e 117, primo comma, della Costituzione;

La sentenza 138 del 2010 della Corte Costituzionale;

La sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte Costituzionale, I Sezione Civile;

L'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

L'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;

Il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n° 267/2000;

Il regolamento del Consiglio Comunale vigente

Il vigente Statuto Comunale;

I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegati quale parte integrante al presente provvedimento;

Con voti favorevoli 9 voti contrari 3

DELIBERA

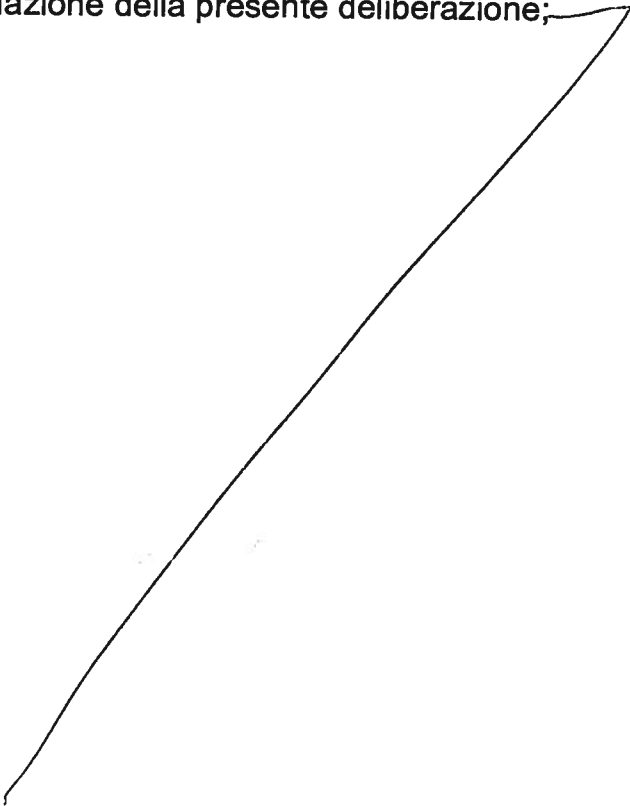
Per quanto espresso in narrativa che di seguito si intende riportato anche se materialmente non trascritto:

Istituire un Registro Amministrativo delle Unioni Civili presso il servizio Anagrafe del Comune di Ischia;

Dare atto che il su citato Registro non ha alcuna relazione o interferenza con i Registri Anagrafici e di Stato Civile o alcuna connessione con l'Ordinamento Anagrafico e di Stato Civile.

Approvare l'allegato "Regolamento comunale sulle unioni civili" per il Comune di Ischia, redatto dall'ufficio di competenza, che qui si allega costituendo parte integrante della presente deliberazione;

Demandare agli Uffici i competenti l'attuazione della presente deliberazione;





REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

ART. 1

Istituzione del Registro delle Unioni Civili

In attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza sanciti dagli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, è istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Ischia per gli scopi e le finalità contenute in questo Regolamento.

ART. 2

Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
2. Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Ischia, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.

ART. 3

Attività di sostegno delle unioni civili

1. Il Comune di Ischia adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle Unioni Civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere con specifici interventi le Unioni Civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;

- f) diritti e partecipazione;
- g) trasporti.

4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le Unioni Civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

5. All'interno del Comune di Ischia, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

ART. 4

Iscrizione nel Registro

1. L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:

a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno o 6 mesi nel Comune di Ischia e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo;

b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno o sei mesi nel Comune di Ischia e coabitanti almeno dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2. Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino congiuntamente presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:

a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (allegato A)

b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle Unioni Civili (allegato B)

3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

ART. 5

Trattamento dei dati del Registro e attestato di Unione Civile

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle Unioni Civili vengono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.

2. L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione al Registro delle Unioni Civili.

3. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.

ART. 6

Cancellazione dal Registro

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Ischia produce la cancellazione dal Registro. Essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.
3. In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede d' ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso amministrativo in via gerarchica.
4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
5. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o della reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P .R. n. 223 del 30 maggio 1989.
6. L'Unione Civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.

ART. 7

Disposizioni finali

- 1) La disciplina comunale delle Unioni Civili ha esclusiva rilevanza amministrativa ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
- 2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di Anagrafe e di Stato Civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
- 3) Con successivo provvedimento, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.

Allegato A

Al Comune di Ischia
Ufficio Anagrafe
Via Isolino n. 1
80077 Ischia (NA)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

I sottoscritti:

- 1) _____ nato/a a _____ il _____
- 2) _____ nato/a a _____ il _____

DICHIARANO

- a) 1) di essere legati da vincoli affettivi;
2) di non essere legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
3) di avere la residenza nel Comune di Ischia
4) di essere coabitanti, da almeno un anno (dal __/__/__), in _____;
- b) 1) di essere legati da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale
2) di avere la residenza nel Comune di Ischia
3) di essere coabitanti, da almeno un anno (dal __/__/__), in _____;
- c) di essere consapevoli delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 455 e successive modificazioni;
- d) di essere a conoscenza del fatto che, qualora venga meno anche uno solo dei requisiti dichiarati al punto a) o b), anche da parte di una persona solamente, l'ufficio provvederà alla cancellazione dei nominativi dal registro;

e) di essere a conoscenza del fatto che, la cancellazione dei nominativi dal registro potrà avvenire anche su espressa richiesta di uno o di entrambe le persone che hanno presentato congiuntamente la domanda di iscrizione;

f) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali;

g) di essere a conoscenza che tutti i dati personali raccolti con la richiesta di iscrizione nel Registro delle Unioni Civili sono conservati e trattati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ischia;

h) di essere a conoscenza che in qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi al Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Ischia.

Ischia , __/__/____

Firma

Firma

A norma dell'art. 38 del DPR 445 del 28.12.2000, il sottoscritto attesta che le firme in calce sono state apposte in sua presenza, previo accertamento dell'identità dei dichiaranti mediante documento di identità.

L'incaricato _____

Allegato B

Al Comune di Ischia
Ufficio Anagrafe
Via lasolino n. 1
80077 Ischia (NA)

ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI DEL COMUNE DI ISCHIA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il __/__/____ residente a Ischia, in Via/Piazza _____
e Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il __/__/____ residente a Ischia, in Via/Piazza _____

CHIEDONO

di iscriversi nel Registro delle Unioni Civili avvalendosi della facoltà concessa dal Consiglio

Comunale di Ischia con deliberazione n. 25 del 28 maggio 2015

FIRMA

FIRMA

Ischia, __/__/____

SE L'ISTANZA È INVIATA PER POSTA O PRESENTATA DA INTERPOSTA PERSONA:

Per l'autenticità della firma si allega fotocopia del documento di identità

n. rilasciato da il

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedi: proposta

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Delibere N. 25 del 28/05/2015

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

TRANI GIANLUCA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **04 GIU. 2015**

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**



ESECUTIVA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**
